



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
CON PIÙ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILE
PRESSO I SITI IN LOCAZIONE O DI PROPRIETÀ DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 9670939753)**

CAPITOLATO D’ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

E' oggetto del presente Capitolato l'affidamento biennale dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile presso i siti in locazione o di proprietà di Apam Esercizio Spa.

I servizi verranno affidati di volta in volta da Apam, a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente le tipologie e gli importi economici connessi.

Pertanto ove non si verificassero esigenze di servizi e/o interventi, oggetto della presente procedura, durante il periodo di validità contrattuale, gli operatori economici aggiudicatari non potranno far valere alcun diritto sui mancati servizi.

Qualora i servizi/interventi richiesti da Apam non rientrassero nelle categorie indicate nel Prezzario ufficiale delle Opere Edili della Camera di Commercio di Mantova, gli operatori economici aggiudicatari proporranno apposita quotazione, su richiesta della Stazione Appaltante.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi di manutenzione, con speciale riferimento a quelli su edifici, potranno essere anche di modesta entità e presentare carattere saltuario. I servizi edili possono riguardare impianti in esercizio o essere funzionalmente collegati alla esecuzione o manutenzione di impianti industriali; ciò può condizionare tempi e modalità di esecuzione dei servizi di tipo edile.

L'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni richieste di cui si presentano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di interventi edili:

- ✓ costruzione e manutenzione di tramezze in cartongesso, laterizio, ecc.;
- ✓ realizzazione di nuove aperture in pareti/tramezze;
- ✓ sistemazione di pavimentazione interna/esterna e rivestimenti;
- ✓ scavi e realizzazione di piccole fondazioni per tettoie, recinzioni, ecc.;
- ✓ realizzazione e sistemazione di manufatti fuori terra in muratura, calcestruzzo, ecc.;
- ✓ opere di verniciatura/tinteggiatura di locali/manufatti;
- ✓ opere di manutenzione a lattonerie, coperture, scarichi, tubazioni, ecc.;
- ✓ manutenzione di limitate porzioni di asfalto

Lo smaltimento ed il trasporto dell'eventuale materiale di risulta prodotto in seguito all'esecuzione degli interventi, sono da considerarsi a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario.

L'elenco completo delle possibili lavorazioni e materiali è presente all'interno del Prezzario ufficiale delle Opere Edili della "Camera di Commercio di Mantova".

La formulazione dei preventivi "a misura" per le lavorazioni richieste da APAM dovrà sempre avvenire indicando la descrizione delle singole operazioni ed i relativi importi unitari secondo il Prezzario ufficiale delle Opere Edili della "Camera di Commercio di Mantova", edizione in vigore al momento della stesura del preventivo, applicando la percentuale di sconto offerta in fase di gara.

ART. 3 - LUOGHI DI INTERVENTO

I servizi, di cui al presente appalto, dovranno essere effettuati presso i seguenti depositi di proprietà e in locazione ad Apam Esercizio Spa:

- ✓ Mantova - Via dei Toscani n. 3/c (uffici/deposito/officina)
- ✓ Carpenedolo (BS) - Loc. Taglie n. 2/E (ufficio/deposito/officina)
- ✓ Asola (MN) - Via dell'Industria (deposito)
- ✓ Brescia – Via Solferino (ufficio)
- ✓ Mantova – Piazza Cavallotti n. 10 (infopoint)

- ✓ Mantova – Corso Libertà n. 17 (locale di sosta autisti)
- ✓ Moglia (MN) - Via IV Novembre n. 27 (deposito)
- ✓ Quistello (MN) - Via G. Romano (deposito)
- ✓ Suzzara (MN) - Via Palermo (deposito)
- ✓ Valeggio sul Mincio (VR) - Via Meucci n. 3 (deposito)
- ✓ Viadana (MN) - Via Lanza n. 4 (deposito)
- ✓ Villa Poma (MN) - S.S. 12 (deposito)
- ✓ Villimpenta (MN) - Via Finiletto (deposito)

Si precisa che i depositi in locazione potrebbero, nel corso di validità contrattuale, subire variazioni.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro, stipulato con al massimo 2 (due) operatori, avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, decorrenti dalla data di stipula del Accordo Quadro, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi relativamente ai servizi ricompresi nell'ambito di applicazione degli stessi Accordi.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante affiderà i singoli Contratti Attuativi mediante affidamento diretto a rotazione tra gli operatori economici aggiudicatari o, in alcuni casi, mediante confronto competitivo fra gli stessi.

In tali casi, Apam richiederà apposita quotazione per gli interventi e nell'offerta economica l'operatore economico concorrente dovrà specificamente quantificare, pur se ricompresi nel prezzo offerto, i propri costi relativi alla sicurezza e i costi della manodopera, come previsto dall'art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016, nonché il CCNL applicato.

I singoli interventi verranno disposti dal Committente Contratti attuativi con indicazione dell'elenco delle opere e dei materiali previsti secondo quanto contenuto nel Prezzario delle Opere Edili della Camera di Commercio di Mantova.

Ogni Contratto Attuativo sarà corredato degli elementi tecnici necessari all'esecuzione del servizio e stabilirà i termini di inizio ed ultimazione degli interventi se previsti; se possibile e necessario sarà corredato da idonei schemi ed elaborati grafici. Il Committente metterà a disposizione le planimetrie in suo possesso con il tracciato dei servizi esistenti nel sottosuolo interessato dagli interventi, e sarà eseguito il sopralluogo e quant'altro necessario per l'esatta individuazione ed esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni intervento con squadre composte da un numero adeguato di operai e condotte ognuna da un responsabile (capo squadra).

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi terminato anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di rinnovare l'Accordo Quadro, oggetto della presente procedura di gara, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito dell'affidamento, che cesserà, in difetto di comunicazione, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ART. 5 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO – ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo complessivo totale dell'Accordo Quadro ammonta a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) + Iva comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi a perfetta regola d'arte e così suddiviso:

- € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) + Iva quale importo stimato dell'appalto per il primo biennio, comprensivo di tutti i costi necessari alla perfetta realizzazione dei servizi di natura edile, ivi compresi gli oneri per la sicurezza;

- € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) + Iva quale importo per l'esecuzione dei servizi di natura edile durante l'eventuale periodo di rinnovo di 24 mesi, ivi compresi gli oneri per la sicurezza.

La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro è da considerarsi indicativa in quanto trattasi di Commessa a Quantità Indeterminata.

Gli oneri per la sicurezza verranno definiti in sede di affidamento di ogni singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro e sono ricompresi nell'importo dell'Accordo Quadro.

Ne consegue l'esistenza dell'obbligo a carico della Stazione Appaltante del rispetto della normativa di sicurezza vigente al momento dell'effettuazione dei servizi, mediante la verifica della documentazione presentata dai fornitori aggiudicatari e la relativa redazione della documentazione di cooperazione e coordinamento (POS, DUVRI, PSC,...), nella quale sono specificati i rischi derivanti da interferenze, nonché i costi di sicurezza.

ART. 6 - SOPRALLUOGO

L'Operatore Economico aggiudicatario del singolo contratto attuativo potrà effettuare entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta, un sopralluogo dell'area oggetto di intervento in presenza di un tecnico Apam, al fine di conoscere e verificare le condizioni ambientali, i luoghi di intervento e valutare nel dettaglio i modi e i materiali da utilizzare per lo svolgimento dei servizi. L'operatore economico, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal sopralluogo, fornirà ad APAM un preventivo il più dettagliato possibile.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART. 8 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi di manutenzione edile dovranno iniziare in base a quanto previsto nei singoli Contratti Attuativi, previo accordo con il referente Apam per l'esecuzione del contratto; se nel giorno fissato e comunicato per l'inizio degli interventi, l'Appaltatore non si presenta, il Referente Apam per l'esecuzione del contratto fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni con decorrenza dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante applicare le penali di cui al successivo art. 14 o affidare il servizio all'altro operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro rivalendosi sulla eventuale differenza di prezzo.

In base alla tipologia di servizio richiesto, Apam potrà richiedere all'Appaltatore di fornire il crono-programma degli interventi; l'appaltatore inoltre dovrà installare in ciascun cantiere tutta la segnaletica e le protezioni prescritte dalle norme vigenti (D.Lgs 81/08).

Apam potrà richiedere interventi urgenti, (procedura d'urgenza), che dovranno essere eseguiti entro 3 (tre) giorni consecutivi (festivi esclusi) decorrenti dalla data di richiesta di intervento via mail e/o telefonicamente e verranno saldati a consuntivo; Apam emetterà un documento di registrazione (es. verbale di coordinamento/sopralluogo) a comprova della regolarità del servizio svolto.

ART. 9 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante, nei singoli Contratti Attuativi, si riserva la possibilità di indicare il termine, generalmente espresso in giorni, per l'ultimazione dei lavori che sarà fissato in base alla tipologia di interventi da eseguire.

Nel calcolo del tempo di cui al comma precedente sarà tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche.

Tutti i servizi dovranno essere completamente eseguiti nei termini stabiliti e, in caso di inadempimento per cause riconducibili e/o dipendenti alla volontà dell'Appaltatore, potranno essere applicate le penalità previste al successivo art. 14.

ART. 10 - PROROGHE E SOSPENSIONI

Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i servizi nel termine previsto dal Contratto Attuativo può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 9.

Apam concederà o negherà la proroga con provvedimento scritto e la mancata determinazione, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di proroga, costituisce rigetto della richiesta.

E' ammessa la sospensione dei servizi, previa comunicazione a mezzo PEC e dopo aver sentito l'Appaltatore, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle Parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute

La sospensione opera dalla data di redazione del verbale; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate.

Non appena cessate le cause della sospensione, l'Appaltatore redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale per l'esecuzione dei servizi differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei servizi è controfirmato dall'Appaltatore; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.

ART. 11 - VARIAZIONE DEI SERVIZI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dei Contratti Attuativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto di Apam.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento dell'emissione del Contratto Attuativo.

La variante determina, ove ne ricorrano le condizioni, l'adeguamento della documentazione in materia di sicurezza e dei relativi oneri non assoggettati a ribasso.

ART. 12 - VERIFICA SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che riterrà necessari per verificare che l'oggetto dell'affidamento in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il Responsabile Apam per l'esecuzione del contratto, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di ultimazione dei servizi, avvia tempestivamente i necessari accertamenti in contraddittorio al fine di verificare che i servizi di natura edile siano stati eseguiti a regola d'arte.

Qualora l'esito delle verifiche fosse negativo o parzialmente positivo Apam compilerà il mod. APQG16B "Verbale di consegna e accettazione" che dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore.

Il Responsabile Apam per l'esecuzione del contratto riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore, corredate dalle proprie valutazioni.

Qualora siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione l'Appaltatore è tenuto a eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte da Apam, fatto salvo il risarcimento del danno. In caso di ritardo nel ripristino, verranno applicate le penali per i ritardi prevista dall'art. 14.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula dell'Accordo Quadro, la cauzione definitiva, pari all'10% dell'importo dell'Accordo Quadro, ovvero € 15.000,00 (euro quindicimila/00), mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva, potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui l'operatore economico aggiudicatario dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 14 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dell'Accordo Quadro che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le seguenti penali:

14.1 Penali per ritardi nell'esecuzione/termini dei servizi

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi richiesti, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1% (uno per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei servizi rispetto alla data fissata per la consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei servizi per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei servizi seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata;
- d) nel rispetto dei termini imposti per il ripristino di servizi non accettabili o danneggiati.

La penale di cui alle lettere b) e d), è applicata all'importo dei servizi ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo dei servizi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

14.2 Penalità per non conformità delle protezioni e segnalazioni di cantiere

L'Appaltatore è obbligato ad installare in ciascun cantiere tutta la segnaletica e le protezioni prescritte dalle norme vigenti (D.Lgs 81/08). L'inosservanza delle prescrizioni darà luogo all'applicazione di una penalità di € 100,00 per ogni inadempienza comunicata all'Appaltatore mediante addebito diretto, trattenendo l'importo da quelli spettanti per l'esecuzione dei servizi.

Ai fini dell'applicazione delle penali non si considerano gravi eventi atmosferici, cause di forza maggiori non dipendenti dalla volontà del Fornitore, ritardi causati dalla Stazione Appaltante, o accordi presi con il responsabile Apam per l'esecuzione del contratto.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere l'Accordo Quadro, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti lavori o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare dell'Accordo Quadro, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

ART. 15 - PREZZI CONTRATTUALI

Il ribasso percentuale unico calcolato sul "Prezzario ufficiale Opere edili della Camera di Commercio di Mantova", comprensivo e compensato di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione dei servizi, è offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi è invariabile ed indipendente da qualunque eventualità di cui l'operatore economico non abbia tenuto presente. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

Il ribasso percentuale unico offerto andrà applicato sul prezzario in vigore al momento della stesura del preventivo.

Qualora i servizi richiesti da Apam non rientrassero tra quelli riportati all'interno del prezzario di riferimento, Apam richiederà apposito preventivo.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106 co. 1 lett. a), del Codice dei Contratti, e art. 29 del D.L. 4/2022, si applica la normativa in vigore in merito alla clausola

di revisione prezzi, che, nel caso di specie, è assolta con il recepimento delle variazioni del listino di cui al "Prezzario ufficiale Opere edili della Camera di Commercio di Mantova", mantenendosi invece invariata la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

ART. 17 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Il Fornitore emetterà una fattura ELETTRONICA posticipata al termine di ogni intervento.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72", **fatte salve le eccezioni di legge (operazioni esenti, escluse e fuori campo / operazioni soggette a reverse charge / operazioni rientranti nei regimi speciali)**.

Il Fornitore verrà invitato a trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato pdf.

Il pagamento sarà effettuato mediante lo strumento del Bonifico Bancario 60 gg. dal ricevimento della fattura, sul c/corrente dedicato intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'Ordine di Acquisto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro mediante posta certificata o semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'Accordo Quadro;
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- d) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento delle prestazioni appaltate;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
- g) inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento;
- h) persistenti ritardi nell'esecuzione dei servizi;
- i) inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali;
- j) persistenti esiti negativi dei "collaudi di accettazione", per accertata scadente qualità dei servizi svolti;
- k) variazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
- l) importo delle penali superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Al verificarsi dei suddetti casi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto e quindi affidare il servizio a un terzo soggetto a spese dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicato ogni altro diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per sua colpa, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento solamente delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi contrattuali, e sarà tenuto a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento,

tra cui il rimborso dei maggiori costi, derivanti alla Stazione Appaltante dalla stipula di un nuovo Contratto o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le forniture.

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'Appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti, Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi.

ART. 20 - RECESSO

La stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, con un preavviso di 20 (venti) giorni, decorsi i quali prende in consegna le forniture ed effettua la verifica della regolarità delle stesse.

Nel caso di recesso, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'appaltatore rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

ART. 21 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto del vigente Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.

ART. 23 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'Accordo Quadro non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa all'Accordo Quadro qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 24 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Allegato B: Capitolato Sicurezza

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato dal DEC	Visto RUP
00	21/02/2023	Prima emissione	Ufficio Acquisti MS	Ing. Pellegrino Guerra	dott. Alberto Spaggiari
				<i>Documento firmato</i>	<i>Documento firmato</i>